

n. 425/06 Reg. Dec.
n. 267/06 Reg. Gen



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Sezione Staccata di Pescara

composto dai signori:

Dott. Antonio Catoni	Presidente
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, relatore
Dott. Dino Nazzaro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 267/06, proposto da **Di Monte Roberto**, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Mario Longo, elettivamente domiciliato con il proprio difensore in Pescara, via del Porto, 16, presso lo studio dell'avv. Gabriella Santurbano;

contro

il Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Trifone, Patrizia Tracanna e Marco Morgione dell'Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato con i propri difensori in Pescara, presso la Segreteria di questo Tribunale;

e nei confronti

di Marrone Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Febbo, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Stradonetto, 25;

per l'annullamento

della deliberazione del consiglio comunale di Chieti 12 maggio 2006, n. 223, di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte relativa alla nomina del dr. Angelo Marrone.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chieti e del controinteressato;

Visto il ricorso incidentale proposto da quest'ultimo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore alla camera di consiglio del 27 luglio 2006 il consigliere Michele Eliantonio;

Uditi l'avv. Gian Mario Longo per la parte ricorrente, l'avv. Giuliano Trifone per l'Amministrazione resistente e l'avv. Francesco Paolo Febbo per la parte controinteressata;

Considerato che il ricorso in esame, in quanto palesemente infondato, può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 26 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve;

Ritenuto quanto esposto nel ricorso;

Premesso che con il ricorso in esame è stata impugnata la deliberazione 12 maggio 2006, n. 223, con la quale il consiglio comunale di Chieti ha proceduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che risulta composto dal dr. Luca Di Iorio (Presidente) e dai dr. Rossano Marangone e Angelo Marrone, entrambi iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

Premesso, altresì, che il ricorrente, iscritto nell'albo dei ragionieri, nell'insorgere avverso tale atto sostiene che, avendo riportato quale

unico ragioniere candidato un solo voto, avrebbe dovuto essere nominato al posto del dr. Angelo Marrone, in quanto in base alla normativa vigente di uno dei componenti il Collegio dei Revisori deve necessariamente essere iscritto nell'albo dei ragionieri;

Rilevato che tale doglianza non appare fondata in quanto, in attuazione della delega di cui all'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34, con il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, si è proceduto alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prevedendo all'art. 61 l'iscrizione nella Sezione A Commercialisti del relativo albo dei soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2007 negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Rilevato, altresì, che la norma transitoria contenuta nel n. 3 del successivo art. 78 di tale decreto legislativo ha testualmente disposto che *“fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai “dottori commercialisti o esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti negli Albi dei “ragionieri e periti commerciali”*”;

Considerato, pertanto, che la norma di cui all'art. 234 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che, nel disciplinare la composizione del collegio dei revisori, ha previsto che i due componenti di tale collegio debbano essere scelti l'uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e l'altro tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali - non possa non essere letta alla luce di tale normativa transitoria, immediatamente operativa, che ha operato una sostanziale equiparazione tra gli iscritti negli Albi dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti negli Albi dei “ragionieri e periti commerciali”;

Considerato che tale norma transitoria contenuta al n. 3 dell'art. 78 non si sia in realtà limitata a disporre che il richiamo agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti debba intendersi riferito anche agli iscritti negli Albi dei ragionieri e periti commerciali, ma abbia in realtà inteso disporre una anticipata unificazione degli albi, con la conseguenza che il richiamo contenuto nelle disposizioni vigenti agli iscritti negli Albi dei “ragionieri e periti commerciali” debba intendersi a sua volta riferito anche agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato, in definitiva, che per effetto della norma transitoria contenuta al n. 3 dell'art. 78 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, i due componenti il collegio dei revisori di cui all'art. 234 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali possono essere scelti indifferentemente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame debba essere respinto, in quanto il ricorrente ha ricevuto un solo voto, mentre il dr. Marrone ha ricevuto ben 14 voti;

Ritenuto, per concludere, che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 27 luglio 2006.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario d'udienza

Pubblicata mediante deposito il 12-08.2006

Il Direttore della Segreteria